

ATTO DEL GOVERNO
SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente i compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di minori stranieri non accompagnati

(Parere ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 1, commi 6 e 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 2 agosto 2023)



Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento
DRP/II/XIX/D30/23

Roma, 2 agosto 2023

Caro Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti in materia, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 17 luglio 2023, recante regolamento concernente i compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di minori stranieri non accompagnati, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Cordialmente

Sen. Luca Ciriani


Sen. Ignazio LA RUSSA
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con lo schema regolamentare in esame si ripropone, nella nuova veste di d.P.R., la disciplina già predisposta e condivisa con il precedente schema di d.P.C.M. riguardante la medesima materia, alla luce delle considerazioni espresse su quest'ultimo dal Consiglio di Stato nel parere n. 533 del 23 marzo 2021.

Nel suddetto parere l'organo consultivo, nel confermare l'avviso sfavorevole sullo schema di d.P.C.M. sottoposto a riesame, ha però riconosciuto, diversamente da quanto argomentato in precedenza, il trasferimento al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle competenze del cessato Comitato per i minori stranieri, contestualmente al diritto in capo al Ministero medesimo di predisporre, in attuazione della legge n. 47 del 2017, una nuova disciplina in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati, nelle materie attribuite dalla legge alla propria competenza. A tale riguardo, il Consiglio di Stato ha prospettato, quale strumento idoneo a regolamentare la materia, che interessa anche disposizioni del decreto legislativo n. 286/1998 (Testo Unico sull'Immigrazione) per le quali si impone l'applicazione dell'articolo 1, commi 6 e 7 del medesimo decreto legislativo, l'adozione di un decreto nella veste qui proposta.

Il regolamento in parola, in sostituzione del precedente d.P.C.M. di cui si è detto, risponde alla necessità di disciplinare in maniera coordinata ed organica le attribuzioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di minori stranieri non accompagnati, accorpando in un unico provvedimento tutte le disposizioni attuative delle norme di rango primario, che nel tempo si sono stratificate e comprendenti anche norme del Testo Unico sull'Immigrazione.

Tali disposizioni si possono sinteticamente richiamare come segue: soppressione del Comitato per i minori stranieri (istituito dall'articolo 33 del Testo unico sull'Immigrazione), ad opera dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con conseguente trasferimento dei compiti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali; attribuzione al Ministero medesimo, in forza dell'articolo 32, comma 1-bis del TUI, della competenza ad esprimere il parere sul percorso di integrazione sociale e civile del minore, finalizzato al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo (articolo 32, comma 1); decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (*Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale*); legge 7 aprile 2017, n. 47 (*Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati*).

Riguardo alla legge n. 47 del 2017, occorre evidenziare come il legislatore, nel modificare la normativa vigente, abbia definito un sistema stabile di accoglienza volto a garantire pari condizioni di accesso ai minori stranieri non accompagnati. I punti centrali di tale intervento riguardano essenzialmente: la necessità di uniformare le procedure di identificazione e di accertamento dell'età dei minori; l'istituzione di un sistema nazionale di accoglienza, con un numero adeguato di posti e con *standard* qualitativi garantiti e l'istituzione di una banca dati nazionale per censire e monitorare la presenza dei minori stranieri non accompagnati sul territorio nazionale; la partecipazione attiva e diretta dei minori stranieri non accompagnati a tutti i procedimenti che li riguardano; la promozione della presa in carico e di un sostegno continuativo dei minori stranieri in condizioni di particolare vulnerabilità; il sostegno organico all'integrazione sociale, scolastica e lavorativa dei minori stranieri non accompagnati.

DISPOSIZIONI GENERALI

Sotto il profilo della tecnica legislativa, si è provveduto a predisporre un nuovo regolamento concernente i compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recependo le modifiche intervenute a legislazione vigente.



Le disposizioni dedicate ai minori stranieri non accompagnati sono contenute nei Capi II (artt. 2-6) e III (artt. 7-12), mentre le disposizioni dedicate ai minori accolti nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea sono contenute nel Capo IV (artt. 13-15). Il Capo V contiene le disposizioni finali (articolo 16-Clausola di invarianza finanziaria e articolo 17-Abrogazione).

L'articolo 1 è dedicato all'oggetto e alle definizioni. In particolare, la definizione di minore straniero non accompagnato (comma 2), richiama la definizione dell'articolo 2 della legge n. 47 del 2017.

Viene meno il riferimento alla definizione di rimpatrio assistito (articolo 1, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 535 del 1999), atteso che, per effetto dell'articolo 8 della legge n. 47 del 2017, il provvedimento di rimpatrio assistito e volontario di un minore straniero non accompagnato è adottato dal Tribunale per i minorenni e non rientra più nelle competenze del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

L'articolo 2 rivisita le competenze del Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla luce della normativa vigente (decreto-legge n. 95 del 2012, decreto legislativo n. 142 del 2015 e legge n. 47 del 2017).

Alla lettera a) del comma 1, è prevista la competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di censimento e monitoraggio della presenza dei minori stranieri non accompagnati (articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 142 del 2015). Tale compito è svolto attraverso il SIM (Sistema Informativo nazionale dei Minori stranieri non accompagnati) istituito (articolo 9 della legge n. 47 del 2017) presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed è finalizzato a censire dati inerenti al ritrovamento e al collocamento dei minori stranieri non accompagnati che fanno ingresso sul territorio nazionale, fino al compimento della maggiore età. Rimane affidata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la competenza relativa alla vigilanza sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri non accompagnati, ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 286 del 1998 e dell'articolo 10, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica n. 57 del 2017 (Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali), fatta comunque salva la competenza del Ministero dell'Interno relativa al monitoraggio e al controllo delle modalità di accoglienza nelle strutture di accoglienza per minori stranieri non accompagnati attivati dallo stesso e dalle prefetture ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 142 del 2015.

Alla lettera b) si richiama la funzione di cooperazione e di raccordo con le altre amministrazioni competenti in materia di tutela e protezione dei minori stranieri non accompagnati. Tale materia coinvolge una pluralità di amministrazioni, ivi compresa l'autorità giudiziaria, posta la necessità di garantire un sistema di protezione adeguato e integrato.

Alla lettera c) si richiamano i compiti di impulso all'individuazione dei familiari dei minori stranieri non accompagnati (articolo 33 del Testo unico immigrazione), prevedendo modalità di raccordo per lo scambio di informazioni con le altre amministrazioni competenti in materia. In particolare, tali informazioni potranno essere raccolte anche attraverso la stipula di convenzioni con appositi organismi nazionali e internazionali, presenti in Italia e nei Paesi di origine.

La lettera d) introduce, nell'elenco dei compiti del Ministero, l'espressione del parere relativamente al percorso di integrazione sociale e civile del minore, ai fini della conversione del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età (articolo 32, comma 1-bis del Testo unico come modificato dalla legge n. 47 del 2017).

Alla lettera e) si prevede il compito di promuovere misure volte all'integrazione dei minori stranieri non accompagnati, conformemente alle disposizioni della legge n. 47 del 2017 e alle attribuzioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in tema di integrazione socio-lavorativa degli stranieri.

L'articolo 3 si sofferma sulle segnalazioni della presenza di minori stranieri non accompagnati sul territorio nazionale, preordinate all'espletamento, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delle proprie funzioni in materia di censimento e monitoraggio dei minori stranieri non accompagnati. Al comma 1 rimane l'obbligo di segnalazione, in capo ai soggetti che hanno notizia della presenza di minori stranieri non accompagnati sul territorio nazionale, già previsto (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 535 del 1999) e rafforzato dall'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 142 del 2015, ai sensi del quale *l'autorità di pubblica sicurezza dà immediata comunicazione della presenza di un minore non accompagnato*



[...] al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con mezzi idonei a garantirne la riservatezza, al fine di assicurare il censimento e il monitoraggio della presenza dei minori non accompagnati.

Al comma 2 si prevede che le comunicazioni e le segnalazioni inviate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono inserite all'interno del SIM, il quale, attraverso un meccanismo di controllo preventivo, impedisce la duplicazione e l'incongruenza dei dati registrati.

L'articolo 4 prevede che la banca dati istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali viene denominata SIM in coerenza con le modifiche introdotte dall'articolo 9, comma 1, della legge n. 47 del 2017. Finalizzata a registrare dati inerenti al ritrovamento e al collocamento dei minori stranieri non accompagnati che fanno ingresso o vengono rintracciati sul territorio nazionale, il SIM consente l'esercizio, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delle funzioni di censimento e monitoraggio (articolo 33 del Testo unico immigrazione e articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 142 del 2015).

L'articolo 5 ha per oggetto lo svolgimento delle indagini familiari in linea con quanto previsto nell'articolo 33, comma 2, lettera b), e nell'articolo 2, comma 2, lettera f), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 535 del 1999 e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo n. 142 del 2015.

Viene disciplinata la modalità di trasmissione della richiesta di attivazione delle indagini familiari, a seguito degli esiti del colloquio con il minore straniero non accompagnato (articolo 19, comma 7, del decreto legislativo n. 142 del 2015). Si prevede che tale richiesta sia inviata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'immediata attivazione delle indagini e che il risultato delle stesse venga trasmesso immediatamente al soggetto che ne ha fatto richiesta. Giova sottolineare che il Ministero, nel corso degli anni, ha maturato una consolidata esperienza nello svolgimento delle indagini familiari, anche attraverso una collaborazione con organismi internazionali. Attualmente è in essere una convenzione con l'Organismo Internazionale per le Migrazioni (OIM).

L'articolo 6 prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali possa adottare programmi e misure volte a favorire i percorsi di integrazione dei minori stranieri non accompagnati, in vista del compimento della maggiore età ovvero, conformemente all'articolo 13 della legge n. 47 del 2017, nei casi di prosieguo amministrativo, oltre il compimento della maggiore età.

Invero, tra le funzioni che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali svolge, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 57 del 2017, rientrano il coordinamento delle politiche dell'integrazione sociale e lavorativa degli stranieri immigrati e il coordinamento delle attività relative alle politiche di tutela dei minori stranieri.

Già da diversi anni, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuove progetti volti a rafforzare le misure per l'inserimento lavorativo di minori stranieri non accompagnati nella fase di transizione alla maggiore età. Tale azione consente di realizzare percorsi integrati di politica attiva (tirocini e orientamento lavorativo) i cui destinatari sono i minori stranieri non accompagnati e i giovani migranti in transizione verso l'età adulta che abbiano fatto ingresso in Italia come minori non accompagnati.

L'articolo 7 esplicita le finalità (comma 1) e le modalità (commi 2 e 3) del trattamento dei dati contenuti nel SIM, conformemente alle norme in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 e al Regolamento (UE) 2016/679 (*Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*).

All'articolo 8 si delinea la struttura generale del SIM, indicando i due archivi principali in cui esso si articola ("minori" e "Enti e strutture") e le singole categorie di dati contenuti.

L'articolo 9 attiene al periodo di conservazione dei dati contenuti nel SIM. Il comma 1 riguarda il trattamento dei dati contenuti nel SIM da parte dei soggetti legittimati all'accesso (articolo 11). In considerazione delle finalità del censimento e del monitoraggio dei minori stranieri non accompagnati, si prevede che i dati siano trattati fino al raggiungimento della maggiore età da parte del minore straniero non accompagnato, fatta salva l'ipotesi di prosieguo della tutela amministrativa contemplata (articolo 13, comma 2, della legge n. 47



del 2017). Il comma 2 dispone che il periodo di conservazione dei dati nel SIM sia correlato all'espletamento dei compiti di natura amministrativa, fiscale e contabile del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché allo svolgimento delle politiche di integrazione, e non sia comunque superiore a cinque anni dal compimento della maggiore età.

L'articolo 10 individua, quale titolare del trattamento dei dati inseriti nel SIM, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si occupa di garantirne anche la sicurezza, secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e nel Regolamento UE 2016/679.

L'articolo 11 individua i soggetti legittimati ad accedere al SIM e contempla la facoltà del Ministero di comunicare i dati contenuti nel SIM alle altre amministrazioni pubbliche e agli organismi internazionali che svolgono attività relative ai minori stranieri non accompagnati, rinviando la disciplina delle condizioni e delle modalità di condivisione delle informazioni alla stipula di appositi protocolli di intesa che escludono comunque la possibilità di duplicazione massiva dei dati o la costituzione di banche dati derivate dal SIM.

L'articolo 12 prevede che gli aspetti tecnici e organizzativi, i differenti livelli di accesso ai dati contenuti nel SIM, le tipologie di dati trattabili e le operazioni eseguibili da parte dei soggetti legittimati ai sensi dell'art. 11, verranno disciplinati da un decreto della Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero da adottarsi, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del Regolamento, previo parere del Garante della protezione dei dati personali. Il decreto direttoriale dettaglierà, in particolare, le singole operazioni di trattamento che i soggetti legittimati possono svolgere, le modalità di rilascio delle credenziali per l'accesso al sistema e le misure di sicurezza da adottare a protezione dei dati e dei sistemi informatici con cui si effettua il trattamento. Tale decreto individuerà, altresì, le misure volte ad assicurare la protezione dei dati personali contenuti nel SIM.

Gli articoli 13, 14 e 15 confermano le competenze del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di minori stranieri accolti previste dall'articolo 33, comma 2, lettera a), del Testo unico immigrazione e dagli articoli 2, 8 e 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 535 del 1999. Tali competenze riguardano i minori stranieri accolti temporaneamente nel territorio italiano, nonché il loro ingresso e soggiorno.

L'articolo 16 prevede la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 17 prevede l'abrogazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 535 del 1999. Di conseguenza, laddove si fa riferimento al predetto regolamento, occorre intendere il presente regolamento.

Lo schema di DPR in parola è stato approvato, in esame preliminare, dal Consiglio dei ministri nella riunione del 26 maggio 2022, e successivamente munito del "VISTO" del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Sullo schema di decreto è stato acquisito il parere favorevole dell'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza e del Garante per la protezione dei dati personali.

Nella seduta del 27 luglio 2022 la Conferenza Unificata ha espresso parere favorevole sul provvedimento con la richiesta di inserire all'articolo 2, comma 1, lettera b) il riferimento agli enti territoriali interessati.

Nell'adunanza dell'8 novembre 2022 il Consiglio di Stato ha reso parere favorevole sul provvedimento, formulando a margine alcune osservazioni.

In particolare, il Consiglio di Stato ha segnalato l'opportunità che l'attività legislativa sia il più possibile coordinata, rilevando a questo proposito che il DPR in esame non disciplina il "colloquio" del minore non accompagnato (di cui all'articolo 19-bis del d.lgs. n. 142 del 2015), oggetto di un separato schema di DPCM. In secondo luogo, il Consiglio di Stato ha rilevato che l'analisi qualitativa e quantitativa dei dati contenuti nel SIM potrebbe costituire oggetto di un rapporto periodico al Parlamento ed al Governo, ai fini di una gestione del fenomeno sempre aderente alla sua evoluzione.



In relazione a tali osservazioni del Consiglio di Stato, si è ritenuto di non modificare il testo per le seguenti ragioni.

In merito alla prima osservazione si sottolinea la diversità dei fini delle due normative di riferimento e degli strumenti regolati dagli atti normativi secondari (DPCM e DPR), ossia la “*cartella sociale*” e il SIM, come peraltro segnalato nello stesso parere del Consiglio di Stato.

Riguardo al SIM, giova anzitutto ricordare che tale strumento è stato istituito dall’articolo 9, comma 1, della legge 7 aprile 2017, n. 47 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in attuazione dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 8 agosto 2015, n. 142, che attribuisce al Ministero medesimo la competenza in materia di censimento e monitoraggio dei minori stranieri non accompagnati presenti sul territorio nazionale.

Ai fini dell’espletamento di tali attività, all’interno del SIM sono registrati i dati relativi all’anagrafica dei minori stranieri non accompagnati e al loro collocamento in accoglienza. Tali dati, elaborati in forma aggregata, costituiscono il contenuto dei report mensili e di approfondimento semestrale pubblicati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (<https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/minori-stranieri/Pagine/Dati-minori-stranieri-nonaccompagnati.aspx>).

Al contrario, le informazioni ottenute in sede di colloquio con il minore, specificamente previsto all’articolo 19-bis del decreto legislativo n. 142 del 2015, vengono raccolte all’interno della “*cartella sociale*” normata dall’articolo 9, comma 2, della legge n. 47 del 2017, la cui compilazione viene effettuata dal personale qualificato della struttura d’accoglienza dove è collocato lo stesso minore, ai fini della trasmissione ai servizi sociali del Comune competente alla presa in carico del minore e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.

In secondo luogo, relativamente all’indicazione (contenuta nel parere) secondo la quale “*l’analisi qualitativa e quantitativa dei dati contenuti nel SIM potrebbe costituire oggetto di un rapporto periodico al Parlamento ed al Governo, ai fini di una gestione del fenomeno sempre aderente alla sua evoluzione*”, si segnala che tale attività di comunicazione, oltre a non essere prevista dalla legge, potrebbe aggravare gli oneri amministrativi, rimanendo comunque possibile il monitoraggio degli effetti della nuova disciplina nell’ambito dell’ordinaria attività di verifica dell’azione amministrativa compiuta all’interno della struttura ministeriale.

I Ministeri interessati hanno espresso il formale concerto sullo schema regolamentare in esame.

Nello schema di d.P.R. in parola, soggetto a un secondo esame preliminare da parte del Consiglio dei ministri, è stato inserito all’articolo 11, tra i soggetti legittimanti ad accedere ai dati conservati nel SIM, il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri.



RELAZIONE TECNICA

Il presente regolamento, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, riguarda i compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di minori stranieri e recepisce le modifiche intervenute a legislazione vigente.

L'atto regolatorio non introduce nuovi compiti in capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, né apporta variazioni alle modalità con le quali tali compiti (in particolare, le attività di indagine familiare di cui all'art. 5 del presente regolamento, quelle inerenti alle misure di accompagnamento alla maggiore età di cui all'art. 6 e quelle relative al censimento e al monitoraggio della presenza dei minori stranieri non accompagnati) sono espletati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Si specifica che le attività di cui all'art. 2 (*Compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di minori stranieri non accompagnati*) a carico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono svolte dalla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione di cui all'art. 10 del D.P.R. 15 marzo 2017, n. 57 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali", come modificato da ultimo dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 140 del 24 giugno 2021, nell'ambito delle risorse umane già disponibili a legislazione vigente.

Inoltre, con riferimento all'art. 2, comma 1, lettere b) e c) le amministrazioni interessate alle attività ivi previste sono: Ministero dell'Interno; Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; Ministero della giustizia; Ministero dell'istruzione e del merito; Ministero della salute; Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza; Autorità giudiziaria; Enti locali e statali; Dipartimento pari opportunità, per le politiche della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si specifica, altresì, che le attività previste all'art. 2, comma 1, lettere b) e c) sono svolte anche con la collaborazione di Istituzioni europee, Organizzazioni Internazionali ed Enti del terzo settore.

Con riferimento all'art. 5, comma 1, del nuovo regolamento, alle spese connesse allo svolgimento delle indagini familiari si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente sul capitolo di spesa 3783 pg1 (*Fondo nazionale per le politiche migratorie*) preordinato all'espletamento dei compiti previsti dall'articolo 33, comma 1, lettera b), del Testo unico dell'immigrazione. In particolare, gli oneri concernenti l'intervento di promozione delle indagini familiari possono essere quantificati in 521.900 euro (alla data odierna è in corso una convenzione con l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni).

Con riferimento all'art. 6, relativo alle misure di accompagnamento alla maggiore età, non è prevista una copertura a carico del Fondo nazionale per le politiche migratorie; l'attività rientra nell'ambito delle ordinarie funzioni istituzionali, anche attraverso l'utilizzo di risorse comunitarie (FSE – PON Inclusione, con le tre edizioni del progetto Percorsi per un totale di € 11.680.000,00 e POC Legalità, con il finanziamento del progetto Percorsi 4 per un importo pari a € 15.000.000,00).

Sotto il profilo finanziario, alle attività connesse alla gestione delle procedure relative ai minori stranieri non accompagnati, dei minori stranieri accolti temporaneamente accolti nel territorio dello Stato e del SIM (Sistema Informativo nazionale dei Minori stranieri non accompagnati), già istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si provvede con le risorse finanziarie disponibili, a legislazione vigente, sul capitolo di spesa 3783 pg1 (*Fondo nazionale per le politiche migratorie*) dello stato di previsione del predetto Ministero. Gli oneri connessi a tali attività per il periodo dicembre 2022/dicembre 2023, riconducibili a contratto stipulato con operatore economico individuato a seguito di gara a procedura aperta, possono essere quantificati in circa 740.000,00 euro IVA inclusa.

Si specifica, infine, che, per la realizzazione dei sistemi informativi in uso per la gestione delle attività connesse ai MSNA, negli anni 2022/2023, è stato stipulato un accordo tra la Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione e la Direzione Generale dell'Innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione per l'accesso ad una convenzione stipulata da quest'ultima con CONSIP; tramite tale convenzione è stato stipulato un contratto con Almaviva per un importo di circa 1.145.000,00 IVA inclusa, afferente sempre alle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente sul capitolo di spesa 3783 pg1 (*Fondo nazionale per le politiche migratorie*) dello stato di previsione del predetto Ministero.

Trattandosi di interventi e compiti già espletati da anni, si ritiene che dall'attuazione delle disposizioni del regolamento non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, coperti ampiamente dal Fondo



nazionale per le politiche migratorie, che ammonta a 10.000.000 euro annui (art. 25-quater della l. 136/2018 e art. 1, co. 286, l. 145/2018).





Ministero
de l'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTO l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*”;

VISTA la Convenzione sui diritti del fanciullo, stipulata a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, e, in particolare, gli articoli 2, 20 e 22;

VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il “*Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*”;

VISTO il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*” e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, lett. c), che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero al Ministro delegato per la famiglia le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per l'infanzia e l'adolescenza;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 1999, n. 535, recante “*Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma dell'articolo 33, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*”;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, concernente l’“*Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale*”, contenente disposizioni specifiche sui minori non accompagnati, e segnatamente l'articolo 2, comma 1, lettera e), e gli articoli 17, 18, 19 e 19-bis;

VISTA la legge 7 aprile 2017, n. 47, recante “*Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati*”;

VISTO l'articolo 9, comma 1, della legge 7 aprile 2017, n. 47, il quale istituisce il Sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, e, in particolare, l'articolo 45,



comma 3, il quale trasferisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali le funzioni del Dipartimento per gli affari sociali, operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ivi comprese quelle in materia di immigrazione;

VISTO l'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante “*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*”;

TENUTO CONTO che il Comitato per i minori stranieri, in quanto organismo collegiale in proroga, ha cessato le proprie attività il 2 agosto 2012, ai sensi dell'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali*”, e, in particolare, l'articolo 10, comma 1, lettera g), concernente le competenze in materia di coordinamento delle attività relative alle politiche di tutela dei minori stranieri, nonché di vigilanza sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio dello Stato italiano e dei minori stranieri accolti temporaneamente;

CONSIDERATO il parere del Consiglio di Stato n. 533 del 29 marzo 2021, espresso nell'adunanza del 23 marzo 2021 sul numero affare 257/2020, il quale riconosce che le competenze del cessato Comitato per i minori stranieri sono trasferite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e che quest'ultimo ha titolo a predisporre, in attuazione della legge n. 47 del 2017, una nuova disciplina di tale materia, prevedendo la possibilità di ricorrere ad un regolamento governativo ai sensi dell'articolo 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

RITENUTO necessario riordinare ed accorpate unitariamente le norme relative all'attuazione della complessa disciplina di rango primario, stratificatasi nel tempo, concernente le attribuzioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di minori stranieri non accompagnati, e comprendente anche disposizioni del decreto legislativo n. 286 del 1998 per la cui attuazione si impone l'applicazione dell'articolo 1, commi 6 e 7 del medesimo decreto legislativo;

CONSIDERATA la Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio del 12 aprile 2017, in materia di protezione dei minori migranti – COM (2017) 211;

CONSIDERATO il Piano d'Azione sulla protezione dei minori rifugiati e migranti (2017-2019), adottato dal Consiglio d'Europa il 19 maggio 2017;

VISTE le preliminari deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate nelle riunioni del 26 maggio 2022 e del 17 luglio 2023;

SENTITO il Garante per la protezione dei dati personali;

SENTITA l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza;

ACQUISITO il parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 espresso nella seduta del 27 luglio 2022;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre 2022;

ACQUISITO il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;



VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della giustizia, dell'istruzione e del merito e della salute;

EMANA

il seguente regolamento:

Capo I
Disposizioni generali

ART. 1
(Oggetto e definizioni)

1. Il presente regolamento disciplina i compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nelle materie di competenza indicate all'articolo 32, comma 1-*bis*, e articolo 33 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e all'articolo 9, comma 1, della legge 7 aprile 2017, n. 47.
2. Per "minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato", di seguito "minore straniero non accompagnato", si intende il minore non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano, come previsto dall'articolo 2 della legge 7 aprile 2017, n. 47.
3. Per "minore straniero non accompagnato accolto temporaneamente nel territorio dello Stato", di seguito denominato "minore accolto", s'intende il minore non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione europea, di età superiore a sei anni, entrato in Italia nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie, ancorché il minore stesso o il gruppo di cui fa parte sia seguito da uno o più adulti con funzioni generiche di sostegno, di guida e di accompagnamento.
4. Per "Testo unico" si intende il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni.
5. Per "SIM" si intende la banca dati denominata Sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati, istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 9, comma 1, della legge 7 aprile 2017, n. 47.
6. Per "Ministero" si intende il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Capo II
I minori stranieri non accompagnati

ART. 2
*(Compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
in materia di minori stranieri non accompagnati)*

1. Il Ministero, ai sensi delle norme richiamate nelle premesse al presente regolamento:
 - a) provvede al censimento e al monitoraggio della presenza dei minori stranieri non accompagnati attraverso l'utilizzo del SIM e vigila sulle modalità di soggiorno nel territorio nazionale, fatte salve le competenze del Ministero dell'interno sul controllo e sul monitoraggio delle condizioni di accoglienza nei centri per minori stranieri non accompagnati attivati dal Ministero dell'interno e dalle prefetture ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 142 del 2015,



- nonché nei centri di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;
- b) coopera e si raccorda con le amministrazioni e gli enti territoriali interessati, in particolare con quelli competenti in materia di tutela e protezione dei minori stranieri non accompagnati, nonché con l'autorità giudiziaria;
 - c) svolge compiti di impulso e collabora con le amministrazioni competenti per lo scambio di informazioni utili al fine di promuovere l'individuazione dei familiari dei minori stranieri non accompagnati, anche nei loro Paesi di origine o in Paesi terzi, attraverso la stipula di apposite convenzioni con idonei organismi nazionali e internazionali;
 - d) esprime il parere sul percorso di integrazione sociale e civile svolto dai minori stranieri non accompagnati ai fini del rilascio del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età, ai sensi dell'articolo 32, comma 1-*bis* del Testo unico;
 - e) promuove misure rivolte all'integrazione dei minori stranieri non accompagnati.

ART. 3

(Censimento e monitoraggio)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 142 del 2015, i pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio e gli enti, che svolgono in particolare attività sanitaria o di assistenza, i quali vengano comunque a conoscenza dell'ingresso o della presenza sul territorio dello Stato di un minore straniero non accompagnato, sono tenuti a darne immediata notizia al Ministero, con mezzi idonei a garantirne la riservatezza, secondo le modalità di cui al Capo III del presente regolamento e al decreto direttoriale di cui all'articolo 12.
2. Le comunicazioni e le notizie fornite ai sensi del comma 1, sono inserite all'interno del SIM.

ART. 4

(Sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati - SIM)

1. Il SIM opera presso il Ministero, che ne garantisce la gestione tecnica e informatica.

ART. 5

(Promozione di indagini volte all'individuazione dei familiari del minore straniero non accompagnato nel Paese d'origine del minore o in Paesi terzi)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, commi 7, 7-*bis*, 7-*ter* e 7-*quater* del decreto legislativo n. 142 del 2015, per i minori stranieri richiedenti protezione internazionale, il Ministero, ai sensi dell'articolo 33, comma 2, lettera b), del Testo unico, al fine di garantire il superiore interesse dei minori stranieri non accompagnati, può stipulare convenzioni con organizzazioni internazionali e associazioni umanitarie, per l'attuazione di programmi diretti a rintracciare i familiari dei minori, nei Paesi d'origine o in altri Paesi, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 45 del Testo unico.
2. I programmi diretti a rintracciare e ascoltare i familiari dei minori sono finalizzati a comprenderne il contesto sociale di provenienza e orientare possibili soluzioni di lungo periodo e sono svolti con l'obbligo dell'assoluta riservatezza, in modo da tutelare la sicurezza del minore e dei familiari.
3. In seguito al colloquio previsto dall'articolo 19-*bis*, comma 1, del decreto legislativo n. 142 del 2015, se non sussiste alcun rischio per il minore straniero non accompagnato o per i suoi familiari, ed esclusivamente nel suo superiore interesse, la richiesta di attivazione delle indagini familiari deve essere inviata al Ministero da parte dell'Autorità giudiziaria competente, di altre Amministrazioni, degli Enti locali o di colui che esercita, anche in via temporanea, la tutela. In ogni caso, il minore interessato deve essere informato dello scopo e delle finalità delle indagini familiari in maniera adeguata alla sua età e condizione psicofisica.
4. Il risultato delle indagini familiari riguardanti i minori non accompagnati è trasmesso immediatamente dal Ministero al soggetto che ne ha fatto richiesta.



ART. 6

(Misure di accompagnamento verso la maggiore età)

1. Al fine di promuovere adeguate misure di accompagnamento verso la maggiore età, il Ministero, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettere d) e g), del decreto del Presidente della Repubblica n. 57 del 2017, può adottare, anche mediante accordi con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, il Ministero dell'interno, il Ministero dell'istruzione e del merito, le Regioni, gli enti locali, le istituzioni formative e scolastiche, ivi compresi i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti, specifici programmi volti a rafforzare i percorsi di integrazione dei minori stranieri non accompagnati presenti in Italia, anche dopo il compimento della maggiore età.

Capo III

Il trattamento dei dati personali contenuti nel SIM

ART. 7

(Finalità e modalità del trattamento dei dati)

1. I dati contenuti nel SIM sono trattati ai fini del censimento e del monitoraggio della presenza dei minori stranieri non accompagnati sul territorio nazionale, nel rispetto del principio del superiore interesse del minore, nonché secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, e al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
2. I dati possono essere trattati, nell'ambito delle relative attribuzioni, dai soggetti legittimati all'accesso al SIM di cui all'articolo 11 del presente regolamento.
3. Il trattamento può consistere nelle operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o altre forme di messa a disposizione, raffronto o interconnessione, limitazione, cancellazione o distruzione di dati personali; la diffusione dei dati può essere effettuata esclusivamente in forma anonima e aggregata, con modalità che non consentano, neanche indirettamente, l'identificazione degli interessati.

ART. 8

(Struttura e contenuto del SIM)

1. Il SIM è strutturato in due archivi principali:
 - a) "Minori", contenente i dati anagrafici del minore straniero non accompagnato, le informazioni relative all'eventuale richiesta di protezione internazionale, al possesso di documenti di riconoscimento, al primo ingresso sul territorio nazionale, al collocamento e alla presa in carico da parte dell'ente responsabile, nonché alle eventuali procedure amministrative concernenti il minore;
 - b) "Enti e strutture", concernente gli enti e le strutture presenti sul territorio nazionale autorizzati al funzionamento da parte degli enti competenti che svolgono attività di accoglienza e assistenza ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, e del decreto legislativo n. 142 del 2015. Tale archivio contiene i dati relativi all'ente gestore, alla denominazione, alla sede e alla tipologia della struttura.

ART. 9

(Periodo di conservazione dei dati)

1. I dati sono trattati dai soggetti legittimati all'accesso al SIM di cui all'articolo 11 del presente regolamento, fino al compimento del diciottesimo anno di età del minore straniero non accompagnato, salvo il caso di prosieguo della tutela amministrativa ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge n. 47 del 2017.
2. Dopo il compimento della maggiore età, i dati sono conservati all'interno del SIM esclusivamente per il periodo di tempo, comunque non superiore a cinque anni, necessario agli adempimenti di



natura amministrativa, contabile o fiscale e allo svolgimento delle politiche di integrazione rivolte agli interessati, scaduto il quale vengono cancellati o trasformati in forma anonima.

ART. 10

(Titolare del trattamento dei dati)

1. Il Ministero è il titolare del trattamento dei dati e ne garantisce la sicurezza, secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e nel regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

ART. 11

(Soggetti legittimati all'accesso)

1. I soggetti che possono accedere ai dati conservati nel SIM sono:
 - a) l'autorità giudiziaria;
 - b) l'autorità di pubblica sicurezza;
 - c) le Regioni e le Province autonome;
 - d) gli Enti locali;
 - e) le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo;
 - f) il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri;
 - g) il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.
2. Il Ministero, nei limiti di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, può comunicare i dati contenuti nel SIM alle altre amministrazioni pubbliche e agli organismi internazionali che svolgono attività relative ai minori stranieri non accompagnati, quando ciò si renda necessario per il migliore perseguimento dell'interesse del minore. Le condizioni e le modalità di condivisione delle informazioni sono regolate, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, attraverso la stipula di appositi protocolli di intesa che escludano comunque la possibilità di duplicazione massiva dei dati o la costituzione di banche dati derivate dal SIM.

ART. 12

(Profili tecnico-organizzativi e misure di sicurezza)

1. Gli aspetti tecnico-organizzativi, i differenti livelli di accesso ai dati contenuti nel SIM, le tipologie di dati trattabili e le operazioni eseguibili da parte dei soggetti legittimati all'accesso ai sensi dell'articolo 11, comma 1, nonché le misure di sicurezza inerenti al SIM e alla comunicazione dei dati di cui all'articolo 11, comma 2, sono disciplinati da un decreto direttoriale della Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero, da adottarsi nel rispetto dei principi e dei criteri indicati nel presente regolamento, nonché delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali.

Capo IV

I minori stranieri accolti temporaneamente nel territorio dello Stato

ART. 13

(Compiti in materia di minori accolti)

1. Nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 1, comma 1, il Ministero, ai sensi dell'articolo 33, comma 2, lettera a), del Testo Unico:



- a) concede il nulla osta, previa adeguata valutazione, secondo quanto previsto dall'articolo 14, alle richieste provenienti da enti, associazioni o famiglie, per l'ingresso di minori accolti nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea;
- b) provvede alla istituzione e alla tenuta dell'elenco dei minori accolti nell'ambito dei programmi solidaristici di accoglienza temporanea.

ART. 14

(Ingresso dei minori accolti)

1. I soggetti pubblici e privati, che intendono formulare le richieste di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), presentano domanda al Ministero. La domanda, formulata sulla base di una modulistica predisposta dal Ministero, corredata dei dati relativi all'attività già svolta dal proponente e alla sua natura giuridica, deve comunque indicare il numero dei minori da ospitare, il numero degli accompagnatori con relativa qualifica, il Paese di provenienza e gli altri requisiti e i documenti richiesti.
2. Il Ministero valuta la domanda al fine di stabilire la validità e l'opportunità dell'iniziativa nell'interesse dei minori. La relativa decisione è tempestivamente comunicata al proponente e alle autorità competenti, alle quali sono trasmessi gli elenchi nominativi dei minori e degli accompagnatori per i successivi riscontri in occasione dell'ingresso sul territorio nazionale e dell'uscita da esso e per i successivi controlli nel corso del soggiorno.
3. La concessione del nulla osta è subordinata alle informazioni sulla affidabilità del proponente. Il Ministero può richiedere informazioni al sindaco del luogo in cui il proponente opera, ovvero alla prefettura, in ordine alle iniziative analoghe a quelle di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), localmente già realizzate dal proponente. Le informazioni concernenti il referente estero dell'iniziativa sono richieste tramite la rappresentanza diplomatica competente.
4. Il Ministero può valutare anche le informazioni assunte in occasione di iniziative precedenti, riguardo al proponente o alle famiglie o alle strutture ospitanti, ai fini della valutazione, positiva o negativa, sulla loro affidabilità.
5. Il Ministero rilascia il nulla osta per la realizzazione del programma solidaristico di accoglienza temporanea dei minori, previa acquisizione del nulla osta della questura per i componenti del nucleo familiare che ospita i minori e previa verifica della completezza delle dichiarazioni e della documentazione presentate da enti, associazioni e famiglie.
6. I proponenti devono comunicare per iscritto al Ministero, entro cinque giorni, l'avvenuto ingresso dei minori nel territorio dello Stato, specificando il loro numero e quello degli accompagnatori effettivamente entrati, il posto di frontiera e la data. Analoga comunicazione deve essere effettuata entro cinque giorni dall'uscita dei minori e degli accompagnatori dal territorio dello Stato. Le comunicazioni di cui al presente comma sono effettuate previa apposizione del timbro di controllo sulla documentazione di viaggio da parte dell'organo di polizia di frontiera.

ART. 15

(Soggiorno dei minori accolti)

1. La durata totale del soggiorno prevista nei programmi relativi a ciascun minore non può superare i centoventi giorni per anno solare, fruiti nel rispetto della normativa sui visti di ingresso.
2. Il Ministero può proporre alle autorità competenti l'eventuale estensione della durata del soggiorno in relazione a casi di forza maggiore. L'eventuale estensione della durata della permanenza è comunicata alla questura competente ai fini dell'eventuale rinnovo o della proroga del permesso di soggiorno per gli accompagnatori e per i minori.

Capo V Disposizioni finali



ART. 16

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione del presente regolamento il Ministero provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 17

(Abrogazione)

1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 1999, n. 535, è abrogato.
2. Il riferimento al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 1999, n. 535, ovunque ricorra nei testi normativi, si intende effettuato al presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma,





Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. 1914/2022

Roma, addì

Risposta a nota del

N. Div.

D'ordine del Presidente, mi pregio di trasmettere il numero **1599/2022**, emesso dalla SEZIONE NORMATIVA di questo Consiglio sull'affare a fianco indicato.

OGGETTO:

REGOLAMENTO:

**SCHEMA DI DPR RECANTE
REGOLAMENTO CONCERNENTE I
COMPITI DEL MINISTERO DEL
LAVORO E DELLE POLITICHE
SOCIALI IN MATERIA DI MINORI
STRANIERI NON ACCOMPAGNATI**

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n. 205.

Allegati N.

.....

Segretariato Generale

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI**

(.....)

.....

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA

GIULIA
FERRARI
02.12.2022
17:58:05
GMT+01:00





R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 8 novembre 2022

NUMERO AFFARE 01599/2022

OGGETTO:

Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Ufficio legislativo.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente i compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di minori stranieri non accompagnati, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

LA SEZIONE

Vista la relazione ministeriale, pervenuta con nota n. 0009065 del 19.10.2022, con cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Ufficio legislativo ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Riccardo Amato;

Premesso:

Perviene alla Sezione, a mezzo relazione ministeriale vistata dal Ministro, lo

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante “Regolamento concernente i compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di minori stranieri non accompagnati”; lo schema è stato approvato dal Consiglio dei ministri, in via preliminare, in data 26.5.2022 e reca la bollinatura del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze.

Alla relazione al Ministro sono allegate: a) relazione illustrativa bollinata del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; b) relazione tecnica bollinata del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; c) analisi tecnico-normativa (A.T.N.); d) analisi di impatto della regolamentazione, accompagnata dall’esito favorevole della valutazione del Servizio AIR del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri; e) concerto d’ordine del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale; f) concerto d’ordine del Ministro dell’interno; g) assenso del Ministero della giustizia; h) concerto d’ordine del Ministro dell’istruzione; i) concerto d’ordine del Ministro della salute; l) parere favorevole dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza; m) parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali; n) parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Lo schema non giunge all’esame della Sezione per la prima volta. Esso, difatti, è stato esaminato nell’adunanza del 23 aprile 2020, in esito alla quale è stato espresso parere interlocutorio (n. 822/2020), con richiesta all’Amministrazione di indicare la norma primaria che avesse disposto il trasferimento al Ministero del Comitato per i minori stranieri e delle relative competenze, originariamente collocato dalla norma istitutiva presso la Presidenza del consiglio; in sostanza, il parere esprimeva perplessità sulla copertura normativa del trasferimento delle competenze del Comitato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, di conseguenza, sulla legittimazione in capo al Ministero a dettare, con lo schema proposto, la nuova disciplina di tali competenze. Il successivo parere definitivo, espresso

nell'adunanza del 24 settembre 2020(n. 1535/2020), pur prendendo atto degli elementi di risposta dedotti dal Ministero, concludeva sostenendo che questi non consentivano di superare i rilievi già sollevati.

Il terzo parere, espresso nella adunanza del 23 marzo 2021 (n. 533/2021), nel riconoscere che le competenze del cessato Comitato erano state effettivamente trasferite al Ministero e che quest'ultimo aveva quindi titolo a predisporre, in attuazione della legge n. 47/2017, una nuova disciplina della materia, ha eccepito l'inidoneità del d.P.C.M. a veicolare le nuove competenze del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, indicando invece il ricorso ad un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400/1988.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali propone ora con d.P.R. lo schema già presentato con d.P.C.M. ed esaminato dalla Sezione per ultimo nella adunanza del 23 marzo 2021.

Lo schema di d.P.R. disciplina i compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nelle materie di competenza indicate: all'articolo 32, comma 1-*bis*, e all'articolo 33 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142; e, infine, all'articolo 9, comma 1, della legge 7 aprile 2017, n. 47.

Il regolamento mira a disciplinare in maniera coordinata e organica le attribuzioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di minori stranieri non accompagnati, accorpando in un unico provvedimento tutte le disposizioni attuative di rango primario che nel tempo si sono susseguite, tra cui anche norme del Testo unico sull'immigrazione.

Con la legge n. 47/2017 è stata delineata una disciplina organica e unitaria per la tutela dei minori stranieri non accompagnati, ossia dei minorenni privi della cittadinanza italiana che si trovano, per qualsiasi causa, nel territorio dello Stato o che sono altrimenti sottoposti alla giurisdizione italiana e sono privi di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per loro legalmente responsabili.

I punti essenziali riguardano principalmente: la necessità di uniformare le procedure di identificazione e di accertamento dell'età dei minori; l'istituzione di una banca dati nazionale per censire e monitorare la presenza dei minori stranieri non accompagnati sul territorio nazionale; la partecipazione attiva e diretta dei minori stranieri non accompagnati a tutti i procedimenti che li riguardano; la promozione della presa in carico e di un sostegno continuativo dei minori stranieri in condizioni di particolare vulnerabilità; infine, il sostegno all'integrazione sociale, scolastica e lavorativa.

Considerato:

La Sezione, nel prendere atto del superamento delle criticità - segnalate con i precedenti, citati pareri – in ordine alla competenza in capo al Ministero proponente ed alla scelta del veicolo normativo, ritiene di aggiungere alcune osservazioni.

In primo luogo, evidenzia che la complessità delle materie (immigrazione e minori, protezione internazionale e gestione di dati sensibili, ecc.) e la trasversalità della normativa, imporrebbero una attività legislativa quanto più possibile coordinata; al riguardo, richiama l'attenzione sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di attuazione dell'art. 19-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, introdotto con l'articolo 5, della legge 7 aprile 2017, n. 47, recante modalità di svolgimento del colloquio con il minore straniero non accompagnato nelle strutture di prima accoglienza, schema recentemente esaminato da questa Sezione e di cui si attende l'emanazione. Nel parere espresso nell'adunanza del 24 maggio 2022 (n. 1081/2022), veniva osservato che:

“1.5. In questo contesto, la scelta, effettuata dal Governo con lo schema in esame, nel senso di prevedere un frammento di disciplina attuativa concernente unicamente il colloquio del minore al momento dell'ingresso nelle strutture di prima accoglienza, appare quantomeno non adeguata rispetto agli intrecci di cui si è detto con il T.U. immigrazione e alle competenze del Ministero del lavoro.”

Si osserva, inoltre, che, secondo quanto stabilito dall'articolo 9 della legge

n.47/2017 *“Sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati. Cartella sociale”*, il *“colloquio”* di cui all’articolo 19-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, introdotto con l’articolo 5, della legge 7 aprile 2017, n. 47, mira a consentire la compilazione di una *“cartella sociale”* contenente *“elementi utili alla determinazione della soluzione di lungo periodo migliore nel superiore interesse del minore straniero non accompagnato”*, cartella che *“è trasmessa ai servizi sociali del comune di destinazione e alla procura della Repubblica presso il tribunale dei minorenni”*; ben diverso, invece, è il contenuto dell’archivio *“Minori”* del SIM, dove sono raccolti i dati anagrafici e amministrativi del minore, così come previsto dall’articolo 8, comma 1, lettera a), dello schema di decreto. Ciò determina due distinti instradamenti dei dati: il *“vissuto”* del minore nella cartella sociale, i *“dati di fatto”* nel SIM.

La Sezione osserva che l’AIR non si sofferma sugli aspetti sociali della normativa e non indica quale sia l’effettivo impatto sulla regolazione. Si ritiene, invece, che l’analisi qualitativa e quantitativa dei dati contenuti nel SIM potrebbe costituire oggetto di un rapporto periodico al Parlamento ed al Governo, ai fini di una gestione del fenomeno sempre aderente alla sua evoluzione.

Inoltre, si evidenzia che in più occasioni il Consiglio di Stato ha sottolineato la necessità di monitorare ogni nuova normativa ai fini della valutazione dell’impatto della regolazione, anche allo scopo di acquisire elementi di riscontro utili per l’adozione di eventuali interventi correttivi o integrativi. Pertanto, si suggerisce di procedere ad un periodico monitoraggio degli effetti della nuova disciplina, ai fini di una sempre più avanzata tutela dei minori.

P.Q.M.

Esprime parere favorevole con le osservazioni di cui in motivazione.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

N. 01599/2022 AFFARE

Riccardo Amato

Luigi Carbone

IL SEGRETARIO

Alessandra Colucci



PARASECOL

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

Ufficio III - Coordinamento delle attività della segreteria della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano

Servizio: "Sanità, lavoro e politiche sociali"

Codice sito: 4.3/2022/16/CU

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per gli affari giuridici e
legislativi
(per interoperabilità)

e, p.c. Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
- Legislativo
ufficiolegislativo@pec.lavoro.gov.it

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DAR 0012257 P-4.37.2.3
del 28/07/2022



41379739

Al Presidente della Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome
c/o CINSEDO
conferenza@pec.regioni.it

Al Presidente dell'ANCI
mariagrazia.fusiello@pec.anci.it

Al Presidente dell'UPI
upi@messaggipec.it

Oggetto: Parere, ai sensi dell'articolo 9, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento concernente i compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di minori stranieri non accompagnati", ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Si rinvia la copia dell'atto del Parere espresso dalla Conferenza unificata, nella seduta del 27 luglio 2022, sul provvedimento indicato in oggetto.

Detta documentazione sarà resa disponibile sul sito www.unificata.it con il codice 4.3/2022/16.

Il Direttore dell'Ufficio
Cons. Saverio Lo Russo

AC/MCM



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Parere, ai sensi dell'articolo 9, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento concernente i compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di minori stranieri non accompagnati", ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Repertorio Atti n. 118/CU del 27 luglio 2022

LA CONFERENZA UNIFICATA

nella seduta odierna del 27 luglio 2022:

VISTO l'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale dispone che la Conferenza Unificata esprime pareri in relazione alle materie ed ai compiti di interesse comune alle regioni, alle province, ai comuni e alle comunità montane;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali", e, in particolare l'articolo 10, comma 1, lettera g), concernente le competenze in materia di coordinamento delle attività relative alle politiche di tutela dei minori stranieri, nonché di vigilanza sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri non accompagnati;

RITENUTO necessario riordinare e accorpare la vasta produzione normativa, stratificatasi nel tempo, concernente le attribuzioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di minori stranieri non accompagnati;

VISTA la nota del 23 giugno 2022, con cui il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha inviato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento concernente i compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di minori stranieri non accompagnati", approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 26 maggio 2022;

VISTA la nota prot. DAR. n. 10642 del 4 luglio 2022, con cui l'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza ha provveduto a diramare il suddetto schema di decreto, convocando contestualmente una riunione tecnica per il giorno 12 luglio 2022;

VISTI gli esiti della riunione tecnica del 12 luglio 2022, durante la quale l'ANCI ha reso il proprio assenso tecnico unitamente alle Regioni, le quali hanno altresì avanzato una proposta di modifica;

VISTA la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 22 luglio 2022, diramata in pari data con nota prot. DAR n. 11873, con la quale, in relazione al provvedimento in oggetto, sono stati trasmessi i pareri favorevoli espressi dall'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza e dal Garante per la protezione dei dati personali;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

CONSIDERATI gli esiti dell'odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale:

- le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno espresso parere favorevole con la richiesta di inserire all'articolo 2 il riferimento agli enti territoriali interessati;
- l'ANCI e l'UPI hanno espresso avviso favorevole;

CONSIDERATO, altresì, che il rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha accolto la richiesta delle Regioni;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell'articolo 9, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento concernente i compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di minori stranieri non accompagnati", ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nei termini indicati in premessa.

Il Segretario

Cons. Ermenegilda Siniscalchi

Firmato digitalmente da SINISCALCHI ERMEGILDA C=IT O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI

Il Presidente

On.le Mariastella Gelmini



Firmato digitalmente da GELMINI MARIASTELLA C=IT O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI

de originae

SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI
E ISTITUZIONALI

Rovisco/15/116
[Signature]

Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ufficio legislativo

Pec: ufficiolegislativo@pec.lavoro.gov.it

Oggetto: schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente i compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di minori stranieri non accompagnati, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Si trasmette copia del parere sullo schema di regolamento indicato in oggetto, reso dal Collegio del Garante nell'adunanza del 7 luglio 2022, ai sensi dell'articolo 36, par. 4 del Regolamento (UE) 2016/679.

Restando a disposizione per ogni chiarimento ritenuto opportuno- anche ai fini del recepimento delle indicazioni fornite nel parere- si rivolgono i saluti più cordiali.

La dirigente

(Federica Resta)



Piazza Venezia, 11 - 00187 Roma

Tel. +39 06 69677.2766

f.resta@gpdp.it

sali@gpdp.it



IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vice presidente, l'avv. Guido Scorza e il dott. Agostino Ghiglia, componenti e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

Vista la richiesta di parere del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito: "Regolamento") e, in particolare, l'articolo 36, paragrafo 4;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (decreto legislativo n. 196 del 2003, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito: "Codice") e, in particolare, l'articolo 154, comma 5;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni del segretario generale, rese ai sensi dell'articolo 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore: il prof. Pasquale Stanzione;

PREMESSO

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha richiesto il parere del Garante su di uno schema di decreto del Presidente della Repubblica approvato, in esame preliminare, dal Consiglio dei ministri nella riunione del 26 maggio 2022, recante la disciplina dei compiti del Dicastero in materia di minori stranieri non accompagnati.

Il provvedimento replica la disciplina già oggetto di uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri oggetto di rilievi da parte del Consiglio di Stato, nella parte in cui è stata eccepita l'inidoneità dell'atto a disciplinare le attribuzioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in questa materia. A tal fine e in ragione del trasferimento, presso tale Dicastero, delle competenze del cessato Comitato per i minori stranieri, è infatti necessario, ad avviso del Consiglio di Stato, un regolamento governativo da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988.

Sul precedente schema di decreto il Garante ha espresso, il 4 ottobre 2019, il proprio avviso favorevole, pur con talune osservazioni.

L'attuale provvedimento, pertanto, al pari del precedente di cui muta la natura elevandone il rango, intende disciplinare in maniera coordinata ed organica le attribuzioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali rispetto alla gestione di

alcuni procedimenti amministrativi concernenti i minori stranieri non accompagnati, unificando le disposizioni attuative delle norme di rango primario (tra le quali in primo luogo quelle di cui al d.lgs. 286 del 1998 e successive modificazioni), nel tempo stratificatesi.

RILEVATO

In linea con il contenuto del precedente provvedimento, lo schema di regolamento introduce anzitutto, sin dal suo primo articolo, alcune disposizioni di carattere definitorio, con particolare riguardo alle nozioni di “minore straniero non accompagnato” e di “Sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati” (di seguito: SIM).

L'articolo 2 rimodula, invece, i compiti del Ministero in questa materia, prevedendosi in particolare, al comma 1, lett. a), che esso provveda al censimento e al monitoraggio della presenza di minori stranieri non accompagnati, attraverso l'utilizzo del SIM (istituito dall'articolo 9 della legge n. 47 del 2017). La lettera b) del medesimo comma dell'articolo 1 attribuisce inoltre, al Ministero la funzione di cooperazione e di raccordo con le altre amministrazioni competenti –ivi compresa l'autorità giudiziaria- in materia di tutela e protezione dei minori stranieri non accompagnati.

Al Ministero sono attribuiti, peraltro, compiti di impulso e di collaborazione con le amministrazioni competenti per lo scambio di informazioni utili al fine di promuovere l'individuazione dei familiari dei minori stranieri non accompagnati, anche nei loro Paesi di origine o in Paesi terzi, attraverso la stipula di apposite convenzioni con idonei organismi nazionali e internazionali (art. 2, comma 1, lett. c).

Al fine di consentire, al Dicastero, la corretta effettuazione dei compiti di censimento e monitoraggio attribuitigli, l'articolo 3 onera poi soggetti qualificati in ragione della funzione svolta (pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio ed enti esercenti, segnatamente, attività sanitaria o assistenziale), di dare immediata notizia al Ministero dell'ingresso o della presenza, sul territorio dello Stato, di un minore straniero non accompagnato, utilizzando strumenti idonei a garantirne la riservatezza (art. 3).

L'articolo 4 onera il Ministero della gestione tecnico-informatica della banca dati SIM, ivi istituita al fine di registrare i dati inerenti al ritrovamento e al collocamento dei minori stranieri non accompagnati.

L'articolo 5 disciplina le modalità di trasmissione della richiesta di attivazione delle indagini familiari da effettuarsi – con vincolo di conformità al superiore interesse del minore - a seguito degli esiti del colloquio con il minore straniero non accompagnato. L'articolo 6 individua, invece, le misure suscettibili di adozione, da parte del Ministero, per favorire percorsi di integrazione dei minori stranieri non accompagnati, in vista del compimento della maggiore età.

Di particolare interesse risulta l'articolo 7, che individua nel censimento e nel monitoraggio della presenza di minori stranieri non accompagnati le finalità del trattamento dei dati personali ad essi relativi contenuti nel SIM, disciplinandone caratteristiche e modalità di effettuazione. Il comma 3 dell'articolo legittima, inoltre, la diffusione dei dati personali esclusivamente in forma anonima e aggregata, con

modalità che non consentano, neanche indirettamente, l'identificazione degli interessati.

L'articolo 8 delinea la struttura generale del SIM- articolato nei due archivi principali: "minori" ed "enti e strutture"- mentre l'articolo 9 consente il trattamento dei dati dei minori fino al compimento del diciottesimo anno di età, salva la prosecuzione della tutela amministrativa. Inoltre, dopo il compimento della maggiore età i dati sono conservati all'interno del SIM esclusivamente per il periodo di tempo, comunque non superiore a cinque anni, necessario per adempimenti di natura amministrativa o contabile o per lo svolgimento di politiche di integrazione. Scaduto quest'ultimo periodo, i dati sono cancellati od anonimizzati.

L'articolo 10 individua, quale titolare del trattamento dei dati inseriti nel SIM, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tenuto a garantirne anche la sicurezza. L'articolo 11, oltre ad individuare i soggetti legittimati ad accedere al sistema (comma 1) prevede, inoltre, che il Ministero possa- "nei limiti di quanto previsto" dal Regolamento e dal Codice- comunicare i dati contenuti nel SIM alle altre amministrazioni pubbliche e agli organismi internazionali che svolgono attività relative ai minori stranieri non accompagnati, ove necessario per il migliore perseguimento dell'interesse del minore. Il medesimo articolo rinvia, inoltre, la disciplina delle condizioni e delle modalità di condivisione delle informazioni, comunque "nel rispetto di quanto previsto" dal Regolamento e dal Codice, alla stipula di appositi protocolli di intesa "che escludano comunque la possibilità di duplicazione massiva dei dati o la costituzione di banche dati derivate dal SIM".

Infine l'articolo 12 demanda a un decreto direttoriale - da adottarsi, "previo parere del Garante"- la disciplina degli aspetti tecnici e organizzativi, dei differenti livelli di accesso ai dati contenuti nel SIM, delle tipologie di dati trattabili e delle operazioni eseguibili da parte dei soggetti legittimati.

RITENUTO

Lo schema di regolamento recepisce, pressoché integralmente, le osservazioni rese nel parere del 4 ottobre 2019, volte a rafforzare le garanzie di riservatezza da accordare ai minori i cui dati siano trattati nell'ambito dei procedimenti amministrativi considerati.

In particolare, all'articolo 7 sono state espunte, dal novero delle finalità del trattamento, quelle "statistiche, di studio, di informazione e ricerca", suscettibili di determinare, come indicato nel parere del 2019, incertezze in fase applicativa, accomunando scopi per il perseguimento dei quali il trattamento è subordinato a differenti regimi giuridici. Il comma 3 del medesimo articolo è stato, inoltre, riformulato secondo la proposta dal Garante, precisando le modalità e le garanzie con le quali sia possibile legittimare la diffusione dei dati.

In recepimento del rilievo del Garante relativo all'esigenza di indicare le tipologie di dati e di operazioni eseguibili, nonché le modalità di accesso- anche secondo diversi livelli di autorizzazione, su base soggettiva- alle informazioni contenute nel SIM, l'articolo 12 è stato conseguentemente modificato.

Anche l'articolo 10 è stato riformulato prevedendo, in linea con le osservazioni del Garante, che il Ministero, quale titolare del trattamento dei dati, "garantisce la sicurezza" dei dati trattati.

Con riferimento alla conservazione dei dati, l'articolo 9 è stato novellato prevedendo, segnatamente, che al compimento del diciottesimo anno d'età, i dati del minore possano essere conservati esclusivamente per il tempo -comunque non superiore a cinque anni- necessario allo svolgimento di determinati, rilevanti, procedimenti amministrativi, con obbligo di anonimizzazione o cancellazione, al termine.

Le modifiche apportate al testo ne perfezionano, dunque, il contenuto, che risulta conforme alla disciplina di protezione dati, suggerendo pertanto l'espressione di un parere favorevole.

Residua soltanto, in ragione della rilevanza qualitativa e quantitativa dei dati trattati, l'esigenza di procedere, da parte del Ministero, allo svolgimento della valutazione di impatto (non presente nella documentazione trasmessa), prima di predisporre i protocolli di intesa con i diversi soggetti legittimati ad accedere al SIM.

IL GARANTE

ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del Regolamento, esprime parere favorevole sul proposto schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente i compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di minori stranieri non accompagnati.

Roma, 7 luglio 2022

IL PRESIDENTE

IL RELATORE

STANZIONE
PASQUALE
Garante per
la protezione
dei dati
personali
PRESIDENTE
12.07.2022
15:01:06
GMT+00:00



STANZIONE
PASQUALE
Garante per la
protezione dei
dati personali
PRESIDENTE
12.07.2022
15:01:46
GMT+00:00

IL SEGRETARIO GENERALE

FABIO MATTEI
Garante per la
protezione dei dati
personali
SEGRETARIO
GENERALE
12.07.2022 12:45:12
GMT+01:00



PARSICOLI



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

La Garante

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento affari giuridici e legislativi

Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Ufficio legislativo

E, pc Al Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale
Ufficio legislativo

Al Ministero dell'interno
Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari

Al Ministero della giustizia
Ufficio legislativo

Al Ministero dell'istruzione
Ufficio legislativo

Al Ministero della salute
Ufficio legislativo

U
AUTORITA' GARANTE PER L' INFANZIA
PROTOCOLLO GENERALE
Protocollo N.0000804/2022 del 24/06/2022

Oggetto: Schema di dPR concernente i compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di minori stranieri non accompagnati in attuazione dell'art. 22 della legge 7 aprile 2017, n. 47.

Con riferimento allo schema di dPR in oggetto, qui trasmesso con nota prot. 0005407 del 14 giugno 2022, si esprime parere favorevole.

Carla Garlatti

Via di Villa Buffa, 6 - 00196 Roma

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

Provvedimento: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante *Regolamento concernente i compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di minori stranieri*, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Amministrazione competente: Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Referente AIR dell'amministrazione competente: Ufficio legislativo – Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione.

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Lo schema di regolamento è stato predisposto al fine di disciplinare i compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di minori stranieri e di dare attuazione alla normativa primaria in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati nelle materie attribuite dalla legge alla propria competenza, in particolare alla legge n. 47 del 7 aprile 2017 (*Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati*), la quale ha apportato modifiche alla normativa vigente in materia di minori stranieri non accompagnati (decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998 e decreto legislativo n. 142 del 18 agosto 2015).

I punti essenziali della legge n. 47 del 2017 riguardano principalmente la necessità di uniformare le procedure di identificazione e di accertamento dell'età dei minori, l'istituzione di una banca dati nazionale per censire e monitorare la presenza dei minori stranieri non accompagnati sul territorio nazionale, la partecipazione attiva e diretta dei minori stranieri non accompagnati a tutti i procedimenti che li riguardano, la promozione della presa in carico e di un sostegno continuativo dei minori stranieri in condizioni di particolare vulnerabilità e il sostegno organico all'integrazione sociale, scolastica e lavorativa dei MSNA.

L'adozione di tale regolamento è inoltre dettata dall'esigenza espressa dal Consiglio di Stato con parere n. 533 del 23 marzo 2021, di disciplinare i compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso regolamento governativo ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Lo schema di regolamento è volto, pertanto, a delineare le competenze del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di minori stranieri non accompagnati e di minori temporaneamente accolti, in conformità con il nuovo assetto normativo.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

La legge 7 aprile 2017 n. 47 recante *Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati* introduce modifiche alla normativa vigente in materia, al fine di delineare una disciplina organica e unitaria per la tutela dei minori stranieri non accompagnati (MSNA), ossia dei minorenni che non hanno cittadinanza italiana o dell'Unione europea e che si trovano per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che sono altrimenti sottoposti alla giurisdizione italiana e sono privi di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per loro legalmente responsabili.

L'esigenza dell'emanazione di tale regolamento è richiesta anche da altre disposizioni che hanno nel tempo inciso sulla competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in ordine alla disciplina dei minori stranieri non accompagnati. Tali disposizioni hanno previsto la soppressione del Comitato per i minori stranieri (articolo 33 del Testo unico immigrazione) ai sensi dell'articolo 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; l'attribuzione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali (articolo 32, comma 1-bis del Testo unico immigrazione) del compito di esprimere il parere sul percorso di integrazione sociale e civile del minore, finalizzato al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo (articolo 32, comma 1); l'entrata in vigore del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (*Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva*

2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale) e, da ultimo, della legge n. 47 del 2017.

Le modifiche intervenute con la legge n. 47 del 2017 riguardano, in particolare, il censimento e il monitoraggio della presenza dei MSNA sul territorio nazionale, nonché la realizzazione di misure di accompagnamento verso la maggiore età.

In merito al censimento e al monitoraggio, viene data attuazione a quanto disposto dall'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, prevedendo l'istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Sistema Informativo nazionale dei Minori non accompagnati (SIM). Attraverso tale sistema viene censita la presenza dei MSNA e monitorato l'intero percorso di accoglienza svolto dal minore sul territorio nazionale.

L'istituzione del SIM presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fatto sorgere l'esigenza di regolare compiutamente la struttura e il funzionamento del sistema, nonché quella di individuare i soggetti legittimati ad accedervi e a inserire dati di propria competenza. Inoltre, la raccolta di dati personali all'interno del SIM ha determinato l'opportunità di disciplinarne il trattamento in modo conforme alla normativa in tema di protezione dei dati personali, tanto a livello nazionale quanto europeo, specie a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Reg. UE 2016/679 (GDPR).

In relazione alle misure di accompagnamento verso la maggiore età, si rileva la crescente necessità di costruire dei percorsi integrati che favoriscano il raggiungimento, da parte dei minori stranieri non accompagnati, di una sufficiente autonomia al momento del compimento della maggiore età; tale autonomia si rende indispensabile affinché gli stessi possano continuare a permanere sul territorio nazionale in modo regolare. La previsione della possibilità di stipulare appositi accordi in vista della realizzazione di specifici programmi di integrazione mira a consolidare la rete esistente tra i soggetti pubblici competenti in un'ottica di *governance* multilivello, nonché a far fronte ad alcune criticità riscontrate nella prassi. Tra queste, *in primis*, le difficoltà connesse al mancato assolvimento tempestivo dell'obbligo scolastico, il quale è ostativo all'accesso alle politiche attive del lavoro.

I destinatari dell'intervento, diretti e indiretti, sono rappresentati da soggetti pubblici e privati. I destinatari pubblici sono le amministrazioni statali, l'autorità giudiziaria minorile, le amministrazioni regionali, le amministrazioni locali e le organizzazioni internazionali; i destinatari privati sono i minori stranieri, i cittadini tutori volontari, gli enti.

Si segnala il numero di minori stranieri non accompagnati presenti e dei minori accolti temporaneamente in Italia:

Numero MSNA al 31 dicembre 2018	10.787
Numero MSNA al 31 dicembre 2019	6.054
Numero MSNA al 31 dicembre 2020	7.080
Numero minori accolti nel 2017	9.231
Numero minori accolti nel 2018	8.629
Numero minori accolti nel 2019	7.802
Numero minori accolti nel 2020	0*

Fonte: Ministero del lavoro e delle politiche sociali

*Si specifica che nell'anno 2020 i programmi solidaristici di accoglienza temporanea sono rimasti sospesi a causa del Covid 19.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Obiettivi generali:

- rafforzare la tutela dei minori stranieri e dei minori accolti sul territorio nazionale;
- promuovere la garanzia dei loro diritti;
- promuovere l'integrazione socio-lavorativa e l'accoglienza dei msna.

Obiettivi specifici:

- adeguare le disposizioni regolamentari vigenti in materia alle norme contenute nella legge n. 47 del 2017;
- delineare le nuove competenze che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha assunto successivamente alla soppressione del Comitato, ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 286 del 1998.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Tra gli indicatori e i valori di ausilio a predisporre una disciplina organica adeguandola alla normativa vigente attraverso il presente intervento regolatorio, si segnalano:

- il numero delle presenze di msna sul territorio nazionale rilevate attraverso il SIM;
- il numero dei pareri per la conversione del permesso di soggiorno rilasciati attraverso il SIM;
- il numero di indagini familiari svolte;
- i percorsi di integrazione socio-lavorativa attivati a favore dei msna e dei giovani migranti nell'ambito di specifici interventi realizzati dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

L'opzione di non intervento non è stata presa in considerazione, in quanto l'adozione dell'atto regolatorio si rende necessaria per riordinare ed accorpate unitariamente le norme relative all'attuazione della complessa disciplina di rango primario, stratificatasi nel tempo, concernente le attribuzioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di minori stranieri non accompagnati, e comprendente anche disposizioni del decreto legislativo n. 286 del 1998 per la cui attuazione si impone l'applicazione dell'articolo 1, commi 6 e 7 del medesimo decreto legislativo. Ciò in conformità ed in adesione a quanto espresso dal Consiglio di Stato con parere n. 533 del 23/03/2021.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

L'adozione del provvedimento in esame, si rende necessario al fine della regolamentazione organica delle competenze del Ministero del lavoro e delle politiche sociali a seguito delle modifiche normative intervenute nel tempo. In particolare, si fa riferimento alla soppressione del Comitato per i minori stranieri (articolo 33 del Testo unico immigrazione) ai sensi dell'articolo 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, successivamente alla quale i compiti di quest'ultimo in materia di minori stranieri non accompagnati e di minori accolti sono stati trasferiti in capo alla Direzione Generale dell'Immigrazione e delle politiche migratorie.

La legge n. 47 del 2017, inoltre, ha ulteriormente modificato il quadro normativo in ambito dei minori stranieri non accompagnati: in merito alla banca dati, ha previsto formalmente l'istituzione presso questa Direzione Generale del SIM. Il SIM è uno strumento censimentario e documentale che consente una migliore programmazione delle politiche di protezione e di integrazione a favore dei msna.

La principale novità, introdotta con il regolamento in esame, è la disciplina della struttura e del funzionamento del SIM, la quale impatterà sulle amministrazioni pubbliche competenti in materia di minori stranieri non accompagnati che hanno accesso al sistema con possibilità di visualizzare e inserire dati. La regolamentazione organica della struttura e del funzionamento del SIM avrà quale effetto l'agevolazione nell'accesso ai dati contenuti nel sistema e il miglioramento, in termini di efficacia e rapidità, della procedura di inserimento e aggiornamento dei dati, nonché di elaborazione degli stessi, anche in vista del riscontro alle richieste di dati provenienti da altri soggetti e della pubblicazione di report periodici di monitoraggio.

La legge n. 47 del 2017 ha, inoltre, trasferito la competenza all'emanazione del provvedimento di rimpatrio volontario assistito e volontario, prevista dall'articolo 33 del Testo Unico Immigrazione e del d.p.c.m. 535 del 1999, dalla Direzione Generale dell'Immigrazione e delle politiche migratorie ai Tribunali per i minorenni competenti. Anche per questo, l'atto regolatorio in esame si rende opportuno al fine di delineare compiutamente le attuali competenze del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali in materia di msna rispetto alle altre amministrazioni interessate.

Infine, in virtù della specifica tutela che la legge n. 47 del 2017 riconosce ai msna, attraverso questo regolamento si intende perseguire la finalità di differenziare la disciplina di questi ultimi rispetto a quella dei minori accolti. Il regolamento in esame, infatti, è suddiviso in capi: il capo II è specificamente dedicato ai msna, il capo IV ai minori accolti. Anche questa differenziazione risulta necessaria per il raggiungimento degli obiettivi generali di cui al punto 2.1.

Con riferimento, in particolare, alla categoria dei minori stranieri non accompagnati, il provvedimento in esame ne incrementerà la tutela sotto diversi punti di vista: nel loro superiore interesse, infatti, è prevista la comunicabilità dei dati contenuti nel SIM agli organismi e uffici pubblici che svolgono attività istituzionali relative ai minori stranieri non accompagnati, nonché ad altri enti pubblici o privati operanti nel campo della tutela dei diritti dei minori migranti; persegue il superiore interesse del minore anche la specificazione della procedura di avvio e svolgimento delle indagini familiari, volte ad approfondire il contesto locale e familiare di provenienza del minore e ad indagare la sua storia personale; infine, avrà un significativo impatto positivo nei confronti di tale categoria di destinatari la velocizzazione dell'istruttoria relativa al rilascio dei pareri per la conversione dei permessi di soggiorno al compimento della maggiore età.

4.2 Impatti specifici

- A) Il provvedimento in esame non ha tra i destinatari le imprese.
- B) La proposta non modifica gli oneri informativi rispetto a quanto già previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 1999, n. 535 recante *Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma dell'articolo 33, commi 2 e 2-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*;
- C) Il provvedimento normativo non incide sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese.
- D) Il provvedimento non riguarda il recepimento di una norma europea.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

L'adozione del provvedimento in esame è risultata l'opzione più adeguata ai fini della predisposizione di un quadro organico e coerente delle competenze del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in materia di minori stranieri, anche in coerenza con il parere n. 00533 del 23 marzo 2021 espresso dal Consiglio di Stato. L'opzione prescelta, inoltre, è apparsa come l'unica in grado di assicurare una disciplina uniforme rispetto al funzionamento del SIM e alla protezione dei dati personali ivi contenuti, conformemente alla normativa, nazionale ed europea, vigente in materia.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

L'attuazione del presente regolamento avverrà tramite l'espletamento delle competenze in esso previste e, in particolare, attraverso l'uso del SIM.

5.2 Monitoraggio

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è responsabile del monitoraggio sull'attuazione del presente regolamento e il relativo controllo verrà effettuato attraverso le strutture e le risorse in atto senza oneri per la finanza pubblica.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

L'atto regolatorio in oggetto viene proposto in sostituzione del precedente schema di DPCM sulla medesima materia, alla luce del parere reso su quest'ultimo dal Consiglio di Stato nel parere n. 533 del 23/03/2021. Si ripropone il medesimo articolato sul quale a suo tempo erano state coinvolte e sentite tutte le Amministrazioni competenti (Ministeri dell'interno, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della salute, dell'istruzione e del merito), le cui osservazioni sono state recepite all'interno dell'attuale testo. Ai fini del coinvolgimento degli Enti Locali, amministrazioni che rivestono un ruolo primario nella presa in carico dei msna, è previsto che venga sentita la Conferenza Unificata prima dell'adozione del regolamento in esame.

È stata, altresì, prevista l'acquisizione dei pareri del Garante per la protezione dei dati personali e del Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

Valutazione interna al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente i compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di minori stranieri non accompagnati, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

La legge 7 aprile 2017, n. 47 (*Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati*), nel prevedere modifiche al Testo unico immigrazione (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), definisce un sistema stabile di accoglienza volto a garantire pari condizioni di accesso ai minori stranieri non accompagnati.

I punti essenziali della legge n. 47 del 2017 riguardano essenzialmente:

- la necessità di uniformare le procedure di identificazione e di accertamento dell'età dei minori;
- l'istituzione di un sistema nazionale di accoglienza, con un numero adeguato di posti e con *standard* qualitativi garantiti e di una banca dati nazionale per censire e monitorare la presenza dei minori stranieri non accompagnati (MSNA) sul territorio nazionale;
- la partecipazione attiva e diretta dei MSNA a tutti i procedimenti che li riguardano;
- la promozione della presa in carico e di un sostegno continuativo dei minori stranieri in condizioni di particolare vulnerabilità;
- il sostegno organico all'integrazione sociale, scolastica e lavorativa dei MSNA.

La necessità dell'intervento è stata dettata dall'esigenza di adeguare altre disposizioni che nel tempo hanno inciso sulla competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in ordine alla disciplina dei minori stranieri. Tali disposizioni hanno previsto la soppressione del Comitato per i minori stranieri (articolo 33 del Testo unico immigrazione) ai sensi dell'articolo 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e il trasferimento delle competenze in capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, come riconosciuto anche dal Consiglio di Stato con parere n. 533 del 23 marzo 2021; l'attribuzione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali (articolo 32, comma 1-*bis* del Testo unico immigrazione) del compito di esprimere il parere sul percorso di integrazione sociale e civile del minore, finalizzato al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo (articolo 32, comma 1); l'entrata in vigore del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (*Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale*) e, da ultimo, della legge n. 47 del 2017.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

La materia è attualmente disciplinata dalle seguenti fonti:

- decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, recante *Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale*
- decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni);
- legge 7 aprile 2017, n. 47 (*Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati*);

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Il regolamento proposto abroga il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 1999, n. 535.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Non vi sono incompatibilità con l'ordinamento costituzionale.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali

L'atto regolatorio proposto non presenta profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione

L'intervento normativo è conforme ai principi previsti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Non si rilevano, pertanto, profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

L'intervento normativo non contiene rilegificazioni di norme delegificate e non sono stati utilizzati strumenti di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Allo stato non risultano presentati disegni di legge sulla specifica materia.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

La disposizione non contrasta con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza anche costituzionale. Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

La disposizione non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano in corso procedure di infrazione nei confronti dell'Italia nella materia trattata.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

La disposizione non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea*

Trattasi di materia demandata a ciascuno Stato membro.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso*

La disposizione non introduce nuove definizioni normative.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi*

È stata effettuata la verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi, nonché dei riferimenti normativi abrogati.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti*

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo*

La disposizione contiene norme abrogative esplicite.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente*

Non sono presenti disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo*

Non risultano presenti deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione*

All'articolo 12 si prevede l'adozione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, di un decreto direttoriale della Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che dettaglierà i profili tecnico-organizzativi e le misure di sicurezza inerenti al funzionamento del SIM (Sistema Informativo Minori).

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto*

nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi

Per la predisposizione dell'intervento di natura regolamentare, sono stati utilizzati dati nella disponibilità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (SIM).